

DIRITTO E MISERICORDIA

di Alfredo De Francesco

Sommario

Proemio	1
1. Caratteri propri dello ius positivum.....	3
2. La ratio del diritto positivo	5
3. L'altruismo proprio del diritto	10
4. La giustizia come regola giuridica e la sua fonte	12
5. La concretizzazione della giustizia.....	15
6. Il contenuto della norma di giustizia	18
7. (segue): le sue immediate implicazioni	20
8. Il rapporto tra giustizia ed ordinamento giuridico positivo.....	22
9. La giustizia e le visioni del mondo	24
Conclusioni	25

Proemio

Se vi sia un diritto diverso da quello positivo è domanda che si perde nei tempi e nei tempi le risposte oscillano continuamente senza che si sia mai giunti ad una affermazione universalmente condivisa su tale questione.

Tale elemento di instabilità è, dai più, considerato il miglior elemento contrario all'esistenza di un diritto non positivo, riducendosi ogni proposizione sulla possibilità di un diritto "diverso" a teorie prive di consistenza fenomenologica e capaci al più di ispirare, sussistendo le condizioni politiche del caso, innovazioni normative positive oppure a fornire giustificazioni adatte alle società del tempo.

E' oltremodo evidente che oggi discorrere di norma o legge naturale, al di là di ogni critica che possa attaccare l'esistenza di un diritto naturale, non ha alcun rilievo specifico in ambito scientifico, posto che alla incertezza sull'esistenza di una simile norma o legge si affiancano la sua indeterminatezza e la necessità a che la stessa, per valere davvero come regola di condotta, debba trovare, direttamente o indirettamente, una qualche sanzione positiva e, quindi, essere inserita nell'ambito del diritto positivo.

Né può negarsi che nell'evo contemporaneo la difesa di un diritto non positivo è effettuata soprattutto in ambiti di pensiero ed accademici circoscritti ed ideologicamente definiti: sicché chi non condivide i valori sottostanti a tali ambiti rivendica la possibilità di pensare altrimenti e, dunque, di avere quanto meno altri valori. In questa prospettiva ciò che in un ipotetico dialogo può darsi è solo il discorso, se si vuole al limite *de iure condendo*, sulle norme positive: del resto, nessuno può obliterare la loro esistenza e tale dato costituisce indubbiamente l'elemento comune del consenso di partenza senza il quale non vi potrebbe essere alcuna considerazione reciproca.

Peraltro, una discussione protesa a prendere decisioni rilevanti per il diritto non potrebbe che essere definita dal diritto positivo, quanto meno sotto il profilo formale, e la stessa discussione, per sua "natura", non potrebbe che sfociare nella definizione di norme positive.

Anche nel caso in cui la legge positiva dovesse ammettere espressamente, quale fonte prima e principio del diritto positivo, la "natura umana" o la "volontà divina" tale situazione non muterebbe, posto che l'analisi di un tale diritto non potrebbe che riposare sulle disposizioni vigenti e su come queste sono state formulate, per determinare se e cosa debba farsi. Un eventuale contrasto tra disposizione particolare e fonte di diritto non positiva ben potrebbe in ipotesi determinare la caducazione della norma positiva contraria, ma ciò non avverrebbe per sé stessa o, se si preferisce, per natura ma a seguito della "positivizzazione" ovvero "accettazione" sociale della gerarchia delle fonti e dei valori, così come accade per ogni struttura ordinamentale giuridica storicamente vigente. Che ciò sia deriva dal semplice fatto che un simile diritto può mutare ed espungere da sé una simile fonte ultramondana delle proprie disposizioni positive: il che non può non indicare una conferma dell'assunto di partenza.

In una simile prospettiva, bisogna riconoscerlo, discorrere astrattamente di un diritto diverso da quello positivo diviene oltre che arduo anche sterile praticamente, posto che di per sé un riferimento metapositivo non avrebbe, per definizione, alcuna rilevanza immediata sul piano dell'applicazione del diritto positivo al caso concreto, potendo al più, come accennato, tale riferimento essere accettato come argomento accademico (ma non anche fonte) di diritto.

Eppure, così come è innegabile la validità della prospettiva positivista, così è oltremodo indubbio che in tutte le epoche ed in tutti i sistemi vi è sempre stata l'esigenza di impedire l'applicazione della legge "ingiusta" ovvero di favorire e difendere quella "giusta". Tale esigenza può essere, chiaramente, relegata sul puro piano politico ed anche agganciata ad una valutazione esclusivamente trascendente, ma, essendo sempre presente ed operante (ancorché in misura più o meno efficace), la stessa non può essere considerata come puramente emotiva né essere svalutata come espressione pre-giuridica di valori sociali *in fieri* oppure come riferimento a meste dinamiche sociali all'interno dell'ordinamento. Infatti, ben si possono portare argomentazioni alla tesi propugnata e, quand'anche le possibilità di vittoria o di condivisione siano *a priori* nulle, nulla impedisce di avanzare il richiamo alla giustizia, quand'anche sia prospettata la soppressione del suo cantore, e nulla impedisce che tale richiamo, soffocato in un tempo e luogo determinati, possa riemergere in altri contesti ed essere finalmente accettato e condiviso per la "ricostituzione" della società.

Se ciò è, però, è fondamentale comprendere i termini di "giusto" o di "ingiusto": se non che, com'è noto, anche in quest'ambito il consenso semantico è piuttosto misero ed immiserito e tutto si riduce a questioni puramente formali.

Si è così di fronte ad un ulteriore stallo concettuale che in pratica si traduce, oggi più che mai, ad una impotenza culturale di esprimere il significato profondo ed indelebile della giustizia, quasi che il suo vero senso (anche a riconoscerlo come reale ed effettivo) sia così inafferrabile ed inesprimibile dal pensiero umano da poter essere adeguato il solo silenzio, silenzio che, tuttavia, sul piano sociale e delle cose umane, diviene prima impotenza, poi compiacenza (più o meno cosciente) ed infine assuefazione ai *desiderata* di questo o quel legislatore positivo.

E, dunque, come poter uscire da questa *empasse*? Come poter definire, senza troppa astrattezza, cosa sia "giusto"? Ma più di tutto, come si può in un'epoca culturale che rifugge categorie e concetti assoluti recuperare o, per meglio dire, rinnovare l'aspirazione alla giustizia?

La via, che in proposito deve percorrersi, non può fondarsi semplicemente su ipotesi o aspirazioni, benché nobili e culturalmente appaganti, né obliterare dati reali ma radicarsi nella verità. Ed una simile via, fondata sul vero, perché possa avere effetti sulla società umana non potrà che essere viva, cioè capace, una volta compresa, di materializzare ed accrescere la presenza effettiva della giustizia tra i rapporti umani.

Molto si è scritto in proposito e molto si scriverà ancora. Sicché aggiungere parole e concetti a tale materia può apparire avventato, specie quando il tutto dovesse venir avanzato con l'idea semplice ma in fondo un po' sfrontata che molte questioni sottese alle problematiche di cui si tratta potrebbero essere affrontate tramite una ridefinizione di concetti ed una riformulazione delle questioni rilevanti. Ancor di più, il tutto può apparire inaccettabile quando, sotto l'effigie della scientificità, si facesse richiamo a espressioni non neutre e implicantanti opzioni esistenziali fondamentali. Se non che ogni giudizio in merito, sino a che non verranno considerate tutte le argomentazioni, non potrà che essere un pre-giudizio e, dunque, un non giudizio. Ecco che allora non può che giungere un invito, cortese e sommesso, alla lettura delle pagine seguenti, avendo come riferimento di partenza non già la diffidenza ma la speranza.

Ma se ciò è, è oltremodo necessario chiarire con espressioni dirette e sintetiche ciò che si vuole mostrare come punto nodale per lo sviluppo dei ragionamenti. Dopo tutto, così si insegna, senza un tale presupposto, non si può che creare vaghezza e confusione.

E, dunque, qual è il dato di partenza? La Misericordia divina.

Qual è l'assunto fondamentale? L'atto conforme al diritto naturale non è altro che un atto di misericordia.

1. Caratteri propri dello *ius positivum*

Molte, contrarie e complesse sono state le definizioni del diritto positivo: impossibile oltre che vano per il discorso seguente è riportarle ed esprimere la preferenza per questa o quella opzione. Del resto, quando non interessa la mera storia del diritto degli uomini, ma comprendere il perché del suo essere, il piano di riferimento è evidentemente metagiuridico e, quindi, esula, almeno in potenza, dall'analisi ciò che caratterizzerebbe in maniera propria e scientifica il diritto positivo.

Naturalmente questo non significa che non debbano essere prese in considerazione alcune caratteristiche sulle quali indubbiamente vi è e non può non esserci pieno consenso, se si accetta un minimo di onestà intellettuale e non si chiude *a priori* la mente.

Ebbene, il diritto positivo è, per definizione, un diritto posto, creato o, se si preferisce, definito dagli uomini o, per meglio dire, da coloro che nell'ambito della società hanno il potere, appunto, di costituire le regole di condotta da seguire nei rapporti sociali, *id est* gli atti o le omissioni che i rappresentanti la società ritengono si debbano attuare o non compiere. Proprio del diritto positivo è la possibilità della coercizione legittima, cioè la possibilità a che, a seguito di determinate condotte, possano applicarsi sanzioni, secondo il diritto, a prescindere e persino contro la volontà del soggetto che è chiamato a subirle. In senso lato, la coercizione non è definibile esclusivamente per il caso della sanzione e, dunque, come conseguenza di una condotta illecita, cioè contraria al diritto costituito, posto che la coercizione si può rinvenire a prescindere da determinati comportamenti specifici del soggetto destinatario: ciò può avvenire, per esempio, per il suo *status*, cioè per il ruolo ricoperto o assegnato nella comunità, o per specifiche esigenze "puramente" pubbliche ovvero ritenute necessarie dalla società per il perseguimento di fini particolari.

La coercizione nel diritto positivo, in ogni caso, non può non essere prevista: con ciò, non si tratta di affermare che tutte le norme positive hanno un fondamento nella coercizione, né che ogni norma debba essere, direttamente o indirettamente, sanzionata con un atto coercitivo, ma che se non vi è una coercizione regolamentata giuridicamente e una regolamentazione giuridica della coercizione (*id est*, quanto meno dell'uso della forza di un uomo contro un altro uomo), si è al di fuori del diritto positivo. D'altra parte, non è possibile che sussista una società senza una regolamentazione giuridica (*ubi societas, ibi ius*): sicché è giocoforza concludere nel senso sopra riferito.

Nel diritto positivo, vi possono essere (e sono numerose) regole sprovviste di espressa sanzione: si tratta di regole, che si possono essere violate, ma che non autorizzano di per sé l'imputazione diretta di una conseguenza giuridica specifica nei confronti del responsabile. In questo caso, il loro rispetto risiede nella volontà dei *cives* e nell'intensità del controllo sociale o, per meglio dire, delle reazioni sociali (tollerate dal diritto positivo) innanzi alla notizia della violazione in questione, oltre che – evidentemente – nell'educazione e nella cultura del tempo e del luogo di riferimento. Che il diritto positivo comprenda e contempli anche questi casi è del tutto normale: infatti, con la previsione di ciò che si deve o non si deve fare, si indica comunque una linea di condotta da seguire tra i consociati ed il fatto che chi viola la disposizione *de qua* compie un illecito significa che la sanzione è rimessa, nella sostanza, alle consuetudini sociali ed ai confini che il diritto positivo in tale ambito delinea. La possibilità concreta di una reazione sociale, dunque, indica la rilevanza sociale del fatto e, per ciò stesso, la sua possibilità di essere giuridicamente rilevante. Se tale reazione sociale concretamente diviene ipotesi prevalentemente astratta, si avrà evidentemente un dato per desumere un mutamento in atto nei costumi e con esso una spinta per rendere, nel tempo e nello spazio, giuridicamente irrilevante il tutto.

Tale ultima annotazione, relativa alla abdicazione del diritto positivo alle reazioni sociali, non costituisce, tuttavia, un dato residuale o di secondaria importanza: oggi certamente il diritto positivo (nelle società complesse ed evolute) mira a determinare o, meglio, predeterminare la sanzione conseguente all'illecito. Se non che, in una visione dinamica e non astratta del diritto, è evidente che la prima forma di sanzione giuridica è - e non può che essere - determinata dalla reazione sociale al fatto. Non è un caso, dunque, che nei diritti primitivi, la società è il luogo di definizione non solo della responsabilità concreta (cioè del giudizio) ma anche della conseguenza da applicare al colpevole e della sua esecuzione. Proprio il fatto che vi è, in tale ambito, una stretta correlazione tra contenuto del diritto positivo e reazione sociale, la consuetudine è in principio fonte privilegiata del diritto vigente e lo stesso fluttua secondo la conformazione e formazione sociale. Ma se così è, è oltremodo chiaro che ogni società avrà il suo diritto positivo e le sue proprie reazioni sociali e che non è possibile definire *a priori* ciò che è il contenuto concreto di questa o quella norma né si può ritenere che una qualunque norma positiva sia di per sé immutabile nel tempo od universalmente accettata.

Il diritto positivo, dunque, sin dalla sua nascita è variabile e mai fisso e tale elemento è costitutivo dello stesso, non fosse altro che in ragione della successione delle generazioni e della possibilità che una norma posteriore deroghi o abroghi quella anteriore. La tendenza contemporanea all'uniformità, anche a livello internazionale, delle disposizioni giuridiche è, appunto, una mera tendenza del momento, che di per sé non può essere ritenuta effettiva e permanente, se non a mezzo di finzioni e di affermazioni di pura speculazione pubblicitaria, che nulla servono all'analisi e soprattutto al miglioramento concreto dell'umanità.

Se ciò è, è però innegabile che le società, così come i suoi membri, non sono monadi isolate e quando esse entrano in contatto tra di loro costituiscono regole per i reciproci rapporti. In questa situazione, perché si

costituisca un diritto delle genti (*ius gentium*) vi deve essere un impegno al reciproco rispetto fondato sopra elementi giuridici comuni. Elementi giuridici comuni che, dovendo impegnare le rispettive società, non possono non fondarsi, per resistere almeno un poco nel tempo ed avere una seria possibilità di rispetto, sopra considerazioni e condivisioni comuni tra i popoli diversi. Questa comunione di interessi può valere, in ipotesi, in un determinato tempo per tutte le società “conosciute” ma tale stabilità non può che attenersi a specifici elementi e non a tutti gli elementi giuridicamente e socialmente rilevanti, posto che in tal caso vi sarebbe una sola comunità e non anche una pluralità di comunità. Una simile situazione peraltro non è mai esistita se non nella angosciante e fallace prospettiva politica di un impero universale, che per poter essere attuata presuppone la totale soggezione di tutte le società ad una sola società. Né il tutto pare francamente auspicabile non tanto per la contrapposizione tra *amicus vs nemicus* e, dunque, per la sussistenza di un irriducibile potenziale stato di guerra quanto meno tra due comunità, ma perché il diritto positivo presuppone la differenza dei soggetti e delle persone a cui esso si rivolge e un diritto senza pluralità di persone non solo è in sé contraddittorio ma, visto sul piano internazionale come su quello nazionale, essendo intrinsecamente violabile, la sua violazione non può che significare differenza di posizioni e, dunque, pluralità di valutazioni giuridiche. Pluralità di valutazioni giuridiche, che importano all’atto pratico, quanto meno a livello internazionale, la sussistenza di almeno due diritti positivi diversi, che in almeno un punto si pongono in contrapposizione effettiva.

Che il diritto positivo non possa mai essere un diritto universale ed esclusivo deriva non solo dalla possibilità che tale ipotetica struttura giuridica venga meno col mutare delle generazioni, ma per il semplice fatto che il diritto presuppone una società di riferimento: ma la società non è un elemento fisso e giuridicamente predefinibile. Ogni gruppo organizzato ha ovviamente una sua organizzazione, che può essere accettata e conforme a quella di un altro gruppo, ma tale organizzazione trae la sua prima legittimità nella volontà organizzatrice del gruppo a cui si riferisce immediatamente e non anche dall’ordinamento diverso e riferito ad altra società. Il diritto positivo di una società complessa, come quella statale o internazionale, può vietare la costituzione di altre organizzazioni complesse o di associazioni in genere, ma proprio perché si tratta di divieti giuridici, tali divieti sussistono ed hanno senso di sussistere in quanto possono essere violati. Il che significa che è sempre giuridicamente concepibile e possibile che vi siano più ordinamenti giuridici diversi facenti capo a diverse società. Se così è, nessun ordinamento positivo può impedire, in punto di fatto e di diritto, l’associazione di più uomini per uno scopo determinato o per la realizzazione di fini generali propri dello Stato. Di conseguenza, è evidente che ove vi sia un simile fatto vi sarà anche un suo diritto positivo, in base al principio più sopra espresso secondo cui *ubi societas, ibi ius*. Naturalmente, non ogni raggruppamento costituisce società rilevante sotto questo profilo, essendo necessario che essa sia anche “istituzione”, cioè si ponga fini e regole che vadano al di là dei fini e delle esigenze delle persone, che la costituiscano al tempo presente, ponendosi fini e regole anche per i soggetti che verranno e per gli atti che questi ultimi compiranno.

La pluralità e dinamica degli ordinamenti giuridici, dunque, è innegabile ed in effetti tali aspetti costituiscono punti fondamentali per apprezzare la ricchezza e versatilità del diritto positivo.

2. La ratio del diritto positivo

Se tutto ciò è, è però oltremodo innegabile che se tutte le società hanno un proprio diritto positivo, allora vi deve essere anche una ragione universale, che lo giustifica o, se si preferisce, ne spiega la necessità del suo esserci.

La riflessione secondo ragione non può limitarsi semplicemente alla registrazione dell'esistenza di un diritto positivo, ma deve comprendere anche il perché della sua esistenza. Tale *ratio* va ricercata non già per ragioni puramente speculative, ma perché il diritto positivo, essendo costituito da norme strutturate secondo un ordine, di per sé è sempre un mezzo e non un fine e come mezzo esso può essere considerato nella prospettiva della sua adeguatezza concreta al raggiungimento degli scopi prefissati; adeguatezza che è impossibile a dirsi se prima non si capisce, appunto, perché il diritto positivo vige nella società.

Un primo approccio a tale problema potrebbe essere tratto dalla stretta correlazione tra società e diritto più volte citata: la società determina necessariamente l'esistenza del diritto (*ubi societas, ibi ius*), poiché se non vi fosse il diritto non vi sarebbe la società (*ubi ius, ibi societas*). In altri termini, il diritto positivo garantirebbe l'esistenza e la permanenza della società.

Una società senza diritto, in questa prospettiva, non sarebbe in ipotesi concepibile se non quando fosse in punto di fatto bandito ed impossibile ogni ipotetico uso permanente della forza e della coercizione o quanto meno di una situazione di soggezione anche solo con riferimento agli effetti giuridici. Ma ciò non può darsi se non quando le singole condotte siano sostanzialmente riconducibili ad una reale, universale, costante e perdurante volontà comune di tutti i consociati.

Tale stato di cose, però, logicamente possibile, non è praticamente realizzabile nell'evo contemporaneo, se non facendo riferimento, tramite un esperimento mentale, ad una situazione ideale e per il caso in cui la società umana di riferimento sia costituita da due soli membri. Fuori da questa ipotesi, infatti, il dissenso irriducibile di uno dei membri (sempre possibile, quanto meno in considerazione delle nuove generazioni), con riguardo ad una condotta da tenere, non determinerebbe la caducazione della società, ma il suo permanere quanto meno grazie al principio di maggioranza, principio che, evidentemente, è di per sé già giuridico. Nello stesso modo, è chiaro che se la società "ideale" non fosse esclusiva, cioè vi fossero altre società (naturali o giuridiche) a contatto con quella "ideale", allora dovrebbero esserci regole capaci di governare i reciproci rapporti, regole che non potrebbero che essere giuridiche.

Se, dunque, nello stato di cose attuale dell'umanità, che è costituita da indefiniti esseri viventi, che nascono e muoiono, una società senza diritto non è seriamente ipotizzabile, posto che la stessa dovrebbe essere costituita da due soli esseri "isolati", è però importante comprendere non tanto se tale situazione pre-giuridica sia esistita o possa ripetersi nella storia umana, quanto se una simile società possa essere capace di espandersi ed avere in sé un elemento di coesione esistenziale in linea di principio permanente, che di per sé non confligga con il sorgere della società civile o giuridica. Non vi è dubbio, infatti, che se vi fossero delle contrapposizioni essenziali tra stato pre-giuridico e stato giuridico, si potrà dare in teoria la prevalenza ad uno piuttosto che all'altro stato, ma, essendo ormai storicamente presente il solo stato giuridico, ne discenderà alla fine comunque una predilezione di tale ultima condizione, predilezione che porterà, direttamente o indirettamente ed al di là di alcune dinamiche culturali, ad avere come punto di riferimento solo l'attuale e, detto ancor più chiaramente, a considerare, al fine della regolamentazione della società, esclusivamente quel che viene prodotto dalla struttura giuridica positiva. Una continuità, insomma, quanto meno concettuale tra società naturale e società civile è importante da considerare, poiché se vi è continuità allora alcuni elementi propri della società naturale non possono che permanere anche nella società civile: in questo contesto, tali elementi non possono ovviamente essere prettamente giuridici per definizione e vanno, dunque, trovati altrove.

Il concetto di società, quale che sia la visione del mondo di riferimento, è strettamente connessa con l'uomo, nel senso che se vi è una società la stessa non può che essere composta da uomini.

La possibilità di un ampliamento “numerico” della società pre-giuridica (che può anche chiamarsi “naturale”, se si vuole far riferimento a nomenclature classiche) è importante, poiché diversamente la società in questione sarebbe *a priori* destinata a perire con il perire di uno dei suoi membri, con ciò perdendo un elemento essenziale del concetto di società: la possibilità di una sua durata indeterminata. D'altra parte, se manca per definizione il diritto positivo, vi deve essere un qualche altro elemento che giustifica il sussistere ed il formarsi di tale società “ideale” iniziale: tale elemento è lo scopo dell'unione.

L'unica ragione che può spingere due soggetti “soli” a stare insieme in maniera tendenzialmente perpetua è quella di voler stare insieme per una qualche necessità non transitoria; inoltre perché due soggetti, che siano i soli viventi in un certo ambito, possano in effetti unirsi è che abbiano effettivo interesse a far ciò. Ciò può essere solo se siano da considerarsi in tutto e per tutto simili nella loro essenza, ma anche in tutto e per tutto complementari nella loro esistenza.

Anche adottando una visione squisitamente economica, del resto, non potrebbe concepirsi in questo contesto il mero duplicato, poiché in tal caso, tutto quel che potrebbe fare uno lo potrebbe fare anche l'altro e non vi sarebbe quindi interesse, se non occasionale, a stare insieme. Non è quindi razionalmente concepibile che i due membri della società naturale siano, dal punto di vista delle caratteristiche esterne e sotto il profilo delle proprie capacità, del tutto identici.

La volontà di stare insieme si traduce, dunque, in necessità solo se vi sono cose che l'uno e l'altro non possono fare se non stando insieme. In linea teorica, tale comune volontà può essere collegata solo a fini specifici o per prefissate esigenze oppure essere connessa genericamente in vista di ogni bisogno che dovesse sorgere nel corso della durata della vita dell'uno e dell'altro. Solo in quest'ultimo caso, la società naturale è correttamente concepibile poiché essa può solo essere vista se non in maniera totalizzante (nel senso di poter soddisfare una indeterminata categoria di esigenze essenziali), poiché solo in questo caso è possibile immaginare la realizzazione piena e costante di quella volontà comune dei suoi membri, che è alla base della vita stessa della società naturale. D'altra parte, se così non fosse, vi sarebbero bisogni od esigenze fondamentali *a priori* così divergenti da poter essere soddisfatti dall'uno o dall'altro solo al di fuori della società naturale. Ma se ciò fosse, non tanto verrebbe meno l'ipotesi iniziale della perfetta o, quanto meno, sostanziale assonanza di intenti ma soprattutto l'impossibilità di una vita del singolo o, per meglio dire, umana al di fuori della società naturale. Non per nulla, già gli antichi ritenevano che l'essere umano, escluso dalla società o privo di vita sociale, non fosse in realtà un uomo ma qualcosa di assai simile al bruto o al lupo.

Nello stesso modo, è ben possibile che vi siano contrasti o divergenze all'interno della società naturale prefigurata, ma il tutto non può assumere – come accennato - né la veste della piena sottomissione dell'uno all'altro (posto che sia di fatto possibile, ben dovendo in questo contesto il dominatore, per mantenere salda la sovranità assoluta, possedere sempre uno stato fisico impeccabile ed essere incapace di dormire o invecchiare) né una situazione di perenne conflitto. In entrambi i casi, infatti, non vi sarebbe nessuna società, poiché in concreto mancherebbe un nucleo minimo di vita in comune.

Ecco che allora la forma perpetua è l'unica forma che, almeno in potenza, può rappresentare, concettualmente, la struttura originaria e fondamentale dell'unione naturale, posto che una volontà comune protesa a vivere insieme a tempo indeterminato è di per sé indicativa della volontà reciproca di non oltrepassare mai, anche nel caso di perdita dell'afflato originario, una certa soglia di violenza o di strumentalizzazione dell'altro, che in termini positivi significa garanzia di un rispetto essenziale della persona dell'altro.

Se la società naturale non può concepirsi se non in maniera tendenzialmente perpetua, è evidente che i diversi scopi pratici (riferibili ai soli due consociati) della vita quotidiana, come possono sorgere, così possono mutare o estinguersi, sicché gli stessi, singolarmente considerati, non costituiscono la ragione ultima della società o ciò che ne determina la sussistenza. Ciò peraltro non significa che non sia immaginabile un fine, alla cui realizzazione debbano partecipare entrambi i membri, che una volta realizzato sia capace non solo di non perire ma anzi di svilupparsi da sé collegandosi proprio alla vita di coloro, che hanno costituito la società naturale, e persino di sopravvivere alla morte di entrambi.

Del resto, così come vi possono essere fini egoistici, cioè che soddisfino esclusivamente i bisogni dei membri della società naturale, ben si può immaginare che vi sia anche almeno un fine altruistico e, quindi, che vi sia la volontà di soddisfare i bisogni di un altro essere umano, essere, che pur non essendo ancora in vita sin dall'inizio della costituzione della società pre-giuridica, potrà vivere solo grazie all'opera e alla volontà congiunta dei due soggetti costituenti la società naturale. Questo fine altruistico è dato ed è rappresentato dalla filiazione naturale.

Tutto ciò fornisce una base fondamentale per comprendere una serie di questioni.

Se la società naturale è fatta da uomini, lo sviluppo della società segue il valore mortale dei suoi membri. Quindi, si potrebbe pensare che essa non possa sopravvivere alla morte di questo o quel socio. Tale prospettiva sarebbe corretta se non fosse concepibile, appunto, uno sviluppo naturale della società naturale, il che però è contraddetto dal concetto di filiazione appena riferito. E' vero, come più sopra indicato, che la società naturale non può essere costituita da più di due membri, ma è pur vero che se il numero dei soci aumenta in ragione di un atto o, se si preferisce, di un fatto naturale, allora sopravviene un elemento che è figlio (in tutti i sensi) della società naturale e, quindi, suo prodotto che per ciò stesso, pur modificandone la struttura, non ne determina di per sé la semplice scomparsa ma, se del caso e più correttamente, una sua evoluzione.

Detto ancor più chiaramente, la società naturale, allorché aumenta la presenza dei suoi membri per la nascita di uno o più figli, non è più la stessa e pone le basi per una nuova società, che muove da quella naturale e che ne costituisce il suo naturale sviluppo: dalla relazione a due, si passa ad una a tre o a quattro e così via, ma in tale sviluppo relazionale non si perde mai, se non a prezzo di rompere e disgregare la stessa società naturale originaria, la comunione iniziale, quanto meno sino a quando i figli non diventano adulti.

I coniugi (ci sia permesso di utilizzare questo termine), quindi, continuano a vivere mossi da volontà identiche, ma i loro atti non sono più rivolti solo a loro stessi ma anche alla loro prole, ai loro figli, atti che evidentemente potranno avere un contenuto materiale (il mantenimento e sviluppo del corpo) o spirituale (l'educazione, cioè la trasmissione di pensieri ed esperienze).

Da questa prospettiva, deriva che la società non naturale cioè artificiale ovvero civile, così come concepita ai giorni nostri, può nascere in senso naturale solo se si pone alla sua base una società naturale, cioè una società composta di due soli membri che abbiano, grazie alla loro unione, la capacità e la possibilità di procreare. Una simile società naturale non può che essere composta da un uomo e da una donna.

Da tutto quanto sopra esposto deriva che solo con riferimento all'unione tra un uomo ed una donna può darsi una effettiva società naturale, che è l'unica che può avere in sé la ragione di una sua stabilità perpetua, cioè legata alla vita dei suoi membri, e che è capace di protrarsi nel tempo e poter dar vita in maniera naturale ad un ente diverso.

In questa società naturale, l'uomo e la donna vivono insieme, agiscono insieme e vogliono tutto insieme e si predispongono a poter dare insieme la vita ad altri esseri umani.

Una simile società naturale prende il nome di famiglia e la sua essenza è ben rappresentata dalla biblica espressione "una carne sola".

La concezione antichissima della famiglia posta alla base del villaggio inteso come unione di famiglie, di aristotelica memoria, dunque, ben si comprende in questa prospettiva, così come si comprende il fatto che non possa concepirsi altra società naturale originaria (*id est* pre-giuridica) se non quella composta tra uomo e donna. Infatti, senza eredi naturali ovvero senza che la società naturale possa trasformarsi naturalmente, la stessa sarebbe di per sé destinata a scomparire *a priori*. Ciò può non avvenire – è bene ribadirlo – se e solo se essa è vista nella sua composizione eterosessuale, poiché solo con la filiazione naturale è possibile, come già ripetutamente accennato, un suo sviluppo e, dunque, una sua sopravvivenza seppur sotto altra forma.

D'altra parte, una società naturale, per essere davvero tale, deve pur sempre avere un qualche carattere di naturalità, *id est* di non dipendenza assoluta dalla volontà umana dei "fondatori" per la sua sopravvivenza, e tale carattere, non potendosi immaginare che risieda nell'atto costitutivo o nello svolgimento di singoli atti o pensieri, non può che rinvenirsi proprio nella possibilità del suo sviluppo a mezzo di atti naturali e, quindi, nella procreazione naturale, che per definizione non è pienamente dominabile.

Da quanto sopra esposto, risulta che è possibile concepire uno sviluppo armonico tra società pre-giuridica e società giuridica, facendo leva sul concetto di famiglia naturale e di rapporti umani che si sviluppano fisiologicamente tra gli esseri umani frutto della "moltiplicazione" iniziale. Aumentando il numero degli esseri umani, aumentano le relazioni e con esse sorgono esigenze diverse e più ampie di quelle "originarie" pre-giuridiche di cui si è riferito.

In tale ambito, il fine dell'unione sociale non può che essere un fine di carattere generale, ma non universale, nel senso che esso deve in linea teorica riguardare tutti i consociati, ma non anche essere necessariamente condiviso da tutti i membri della società, quanto meno nelle sue concrete determinazioni ed applicazioni. Qui vi è il germe del diritto e di una delle sue caratteristiche fondamentali: la coercizione e, dunque, il suo essere ordinamento eteronomo.

Il fine del diritto, dunque, non è altro che quello di impedire la disgregazione sociale, ma ciò non può essere fatto puramente e semplicemente facendo leva sull'adesione libera e volontaria di tutti i suoi membri, essendo per definizione non attuabile, ma su un complesso e delicato rapporto che prevede – è inutile negarlo – l'uso della forza contro i casi più critici di dissenso.

Ma se ciò è, è chiaro che il fine del diritto positivo non è propriamente repressivo: esso concepisce, per definizione, la forza, ma non anche una forza bruta ma regolata e, dunque, ordinata in vista di un ordine superiore e più complesso che è dato dal rispetto delle disposizioni, che si ritiene (a torto o a ragione) essere necessarie per la conservazione della società. E' possibile che nel concreto il diritto positivo possa assumere forme ed atteggiamenti di pura violenza, ma ciò costituisce una eccezione. In generale ciò non avviene e questo spiega perché, almeno in linea di principio, l'atteggiamento sociale, di ogni società, sia di tendenziale rispetto del diritto vigente e come l'applicazione della coercizione sia vista, anche in punto di fatto, come eccezionale. Del resto, un diritto positivo del tutto inefficace è un diritto fittizio ed un diritto, che sia sostanzialmente sempre violato dai consociati, è un diritto incapace di fare da guida agli stessi e, dunque, del tutto inadatto a mantenere la coesione sociale.

Più di tutto, però, avendo il diritto positivo il compito di mantenere l'ordine sociale e di partecipare alla conservazione della società, esso ha senso di esistere allorché la società miri non soltanto alla stabilizzazione sociale in senso statico, ma abbia in considerazione, nel tempo presente, quel che si lascerà alle generazioni future. Senza uno sguardo al futuro ed una cura per il futuro, dunque, mancano le condizioni minime perché possa ritenersi ancora sussistente una società. Certamente, anche in questo contesto, un insieme di uomini e donne, che condividano regole comuni, è prospettabile. Ma un tale gruppo, che abbia smesso di procreare e di agire nella prospettiva di quelli che verranno, e che ritenga conseguentemente che le norme del proprio vivere debbano morire con loro, ha già decretato la fine inesorabile del proprio sistema. Ovviamente, tale fine avverrà solo quando in effetti ed in punto di fatto non vi sarà più alcun bambino da crescere e non si avrà più alcuna possibilità di far nascere e crescere bambini. Fino ad allora, la società sarà, ancorché agonizzante, viva e le sue regole, benché miopi e cupe, non potranno impedire la formulazione di nuove disposizioni ed il sorgere di un diritto positivo nuovo.

Il diritto, dunque, in sé non solo è incapace di impedire del tutto lo sviluppo ed il miglioramento della società ma non può neppure prescindere dal succedersi delle generazioni, succedere delle generazioni che se dovesse essere riposto del tutto nella piena e totale disponibilità della tecnica e dell'artificio potrà essere non solo rallentato o pianificato ma anche annientato. Non è azzardato allora inferire che il diritto vivrà certamente fino a quando verranno alla luce uomini e donne "fertili" e sarà per ciò possibile la procreazione naturale.

3. L'altruismo proprio del diritto

Da quanto sopra riferito risulta un dato fondamentale: il diritto positivo mantiene, nonostante la sua fragilità ed i pericoli di deviazioni autoritarie sempre presenti, un carattere di altruismo proprio della società naturale pre-giuridica da cui scaturisce la società civile.

Si tratta di un altruismo visto quanto meno nella sua forma più semplice e cioè di necessità a che le disposizioni dell'ordinamento non siano tutte e sempre ordinate agli interessi dei soggetti detentori, dal punto di vista istituzionale, del potere sovrano attuale. Naturalmente, come spiegato ripetutamente, anche con le migliori intenzioni e sforzi, il diritto positivo non potrà mai essere fondato sul pieno consenso, sicché la sua efficacia e condivisione non potrà che essere essenzialmente economica e, dunque, parziale. Ma tale parzialità ben può espandersi e tendere ad abbracciare gli interessi di categorie sempre più ampie di soggetti. Da questo punto di vista, la logica utilitaristica della soddisfazione del maggior numero o della migliore allocazione possibile delle risorse alla luce di una politica rivolta al *consensus gentium* ben si comprendono e trovano la loro ragion d'essere.

Non è, tuttavia, possibile che il sentimento di altruismo nasca dal diritto positivo, ma esso deve ovviamente trovare una base extragiuridica. Tale altruismo non è di pura convenienza, poiché, come accennato, non è mai annullabile e, dunque, è costitutivo del diritto. Del resto, un diritto puramente e completamente egoistico non solo è una contraddizione ma di per sé è destinato a morire al morire del legislatore che l'ha posto. Ma ciò non può essere, se non vanificando il senso stesso di diritto, poiché la caratteristica del diritto positivo, come elemento necessario della società, è quello di andare al di là dei soggetti attuali e, dunque, di porre regole che possano, salvo diversi interventi, valere anche per coloro che verranno. Del resto, come bene si dice, le norme giuridiche positive sono prive di contenuto psicologico e la *voluntas legis*, come

ormai riconosciuto universalmente, non equivale alla volontà di chi ha positivizzato la disposizione giuridica di riferimento.

In questo senso, se l'uomo, come animale sociale, e, dunque, l'umanità non avesse in sé anche una inclinazione benevola verso gli altri suoi simili, non potrebbe esservi il diritto. Con ciò si può allora comprendere l'affermazione di Cicerone secondo cui "*fundamentum iuris*" è il fatto che "*natura propensum ad diligendos homines*" (Cicerone, De Legibus 1, 43).

Ma se l'amore è il fondamento del diritto, tale amore nel diritto positivo non può che essere, per definizione, parziale perché realizzabile solo in maniera parziale. Ciò spiega perché nel diritto positivo vi può essere in effetti vi è sempre almeno una disposizione che manchi di benevolenza e, fuor di metafora, che contrasti con quanto ragionevolmente richiederebbe l'inclinazione benevola sopra riferita.

"Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere" (Digesto, 1,1,10 pr. 2 Ulpianus libro primo regularum): in questa sintesi meravigliosa di Ulpiano sono indicate tre forme fondamentali dall'altruismo sopra specificato, che si riflettono immediatamente sui contenuti delle regole giuridiche.

Senza una vita dei consociati che miri all'onestà, cioè a ricercare e vivificare le virtù umane fondamentali della prudenza, della giustizia, della temperanza e della forza, la società è priva di caratteristiche fondamentali essenziali per poter essere capace di raggiungere e cristallizzare internamente la pace e di difenderla da seri attacchi. Nello stesso modo, se non diviene costume diffuso l'atteggiamento di rispetto dell'altro e della sua persona, il rispetto del diritto positivo è pura chimera. Del resto, non ha senso definire la condotta sotto il diritto in base a formule che partono dalla libertà dell'agente. La massima "*agisci esternamente in modo che il libero uso del tuo arbitrio possa coesistere con la libertà di ognuno secondo una legge universale*" (I. Kant, La metafisica dei costumi, pag. 35) ha un qualche senso giuridico allorché chi agisce, prima di agire, si pone innanzi tutto il problema della probabile reazione dell'altro e della società alla sua azione. Senza una tale riflessione, la condotta non è giuridicamente prudente ed è anzi insensata. Il diritto positivo è dato per definizione nella società ed è eterodato, sicché il suo contenuto effettivo non è deducibile se non in maniera molto approssimativa e l'autonomia del singolo non costituisce alcunché di essenziale o di universale. L'agire giuridico presuppone, dunque, un atto di umiltà e di rispetto quanto meno intellettuale. Da ultimo, se non si comprende che vi è un *quid* di essenziale che è sempre dell'altro e che, dunque, esiste un "io" oltre al mio "io" e che il "noi" non può essere confuso con la semplice somma della volontà maggioritaria dei singoli e che, in ogni caso, una parte non può mai comunque essere autorizzata a sopraffare del tutto la dignità di un qualunque membro della società e, dunque, a togliergli tutto, il diritto non è regola della forza ma strumento di forza e, dunque, una particolare e raffinata forma di violenza.

Ma se ciò è, è indubbio – come accennato – che il diritto positivo non può essere quello che non è. Esso non rappresenta e non può rappresentare la concretizzazione infallibile di principi assoluti. Esso può ed, anzi, deve accettarli per poter raggiungere il suo scopo fondamentale di conservazione e progresso sociale, ma un margine di opinabilità e soprattutto di contrasto con le regole superiori vi sarà sempre ed è ineliminabile.

D'altra parte, la giustizia è una virtù, che come tale si applica agli uomini. Come bene diceva sempre Ulpiano "*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*" (Digesto, 1,1,10 pr. 2 Ulpianus libro primo regularum). Ma la volontà, in questo contesto, non è che volontà umana e volontà non astratta ma concreta, cioè operante effettivamente. Sicché la giustizia è riferibile innanzi tutto agli uomini, che

agiscono nel campo giuridico, ma non già alle norme positive in quanto tali. Sicché si può agire secondo giustizia a prescindere da quanto è definito dal diritto positivo.

D'altra parte, l'azione ingiusta ben può essere prescritta dal diritto positivo: in questo delicatissimo caso, si pone il problema del noto conflitto tra giustizia e diritto positivo e, dunque, se ed in che termini si debba dare, sul piano pratico prevalenza all'uno piuttosto che all'altro riferimento.

Prima di affrontare tale aspetto, conviene considerare la natura della giustizia come fonte del diritto.

4. La giustizia come regola giuridica e la sua fonte

Come accennato la giustizia è innanzi tutto una virtù, che, una volta accettata, ha rilevanza giuridica posto che pone una regola di comportamento nelle cose giuridiche e precisamente di attribuire il "suo" a chi spetta a prescindere da ciò che il diritto positivo dispone. La giustizia, in questo senso, ha carattere assoluto ed universale.

Nei secoli si è fatto riferimento al concetto di "diritto naturale" per esprimere una serie di norme che rappresentino ciò che dovrebbe essere la concretizzazione della giustizia nel senso sopra espresso.

La fonte di tale diritto è stata variamente determinata e indicata, senza una precisa connotazione che possa soddisfare esigenze critiche e di criterio nell'evo contemporaneo. Il riferimento alla pura ragione, tipico del giusnaturalismo, ha fallito, non tanto perché il diritto naturale non sia conforme alla ragione umana, ma perché la ragione umana senza un uomo o, meglio, senza una volontà concreta non è concepibile e non opera. Sicché se ciò che è opera della ragione umana è in realtà opera anche della volontà, in campo giuridico ciò significa che il "diritto naturale" non sarebbe altro che un diritto "positivo", certamente particolare per la sua formazione, ma in tutto e per tutto simile a quello proprio e temporale di ogni società e, dunque, parziale, modificabile e soprattutto opinabile.

Neppure il riferimento al consenso universale, anche riferito ai singoli ordinamenti, è appagante, poiché, anche ad ammettere che ciò sia o sia stato raggiunto, non può che far riferimento a situazioni particolari e soprattutto modificabili, con ciò soffrendo delle medesime critiche del diritto naturale razionale.

Da ultimo, davvero inutile è il riferimento a leggi naturali (siano esse della fisica, della biologia o di altra scienza) o a stati o condizioni naturali dell'uomo, non già perché il diritto positivo può prescrivere scientemente condotte contro lo stato delle cose, imponendo per esempio salti "naturali" sulla luna ovvero l'ubiquità, ma perché ciò che interessa al diritto positivo vigente è essenzialmente controllare o incanalare l'azione umana per perseguire fini politici. Sicché il richiamo alla natura dell'uomo, quando non attiene a condizioni effettivamente non dominabili dalla volontà e dalla coscienza, è di per sé privo di consistenza se non vi è anche un argomento fondato sopra la tutela di valori e di beni. Ma è chiaro che, in questo contesto, il tutto viene letto come invito a cambiare o a difendere lo stato giuridico presente e non anche come parametro oggettivo per poter delineare i caratteri propri della giustizia.

Se ciò è, l'unico modo per aversi un diritto non positivo che definisca in maniera assoluta cosa sia giusto, *id est* conforme a giustizia, non può che essere un diritto che trovi la sua fonte certamente in una volontà ma in una volontà non umana e, dunque, sovranaturale.

Che la fonte prima della giustizia (ovvero di cosa sia giusto ed ingiusto) sia il divino o, più precisamente, la divinità è idea antica come la società.

Naturalmente in quest'ambito si possono formulare obiezioni piuttosto semplici e chiare. Chi non crede, può sostenere per ciò stesso che appunto non vi sia una giustizia oltre quella positiva, se del caso migliorabile secondo criteri di utilità sociale ed economica oltre che di ragionevolezza pragmatica. Chi crede nell'esistenza della divinità farà riferimento ai caratteri propri del proprio Dio: se non che, in caso di pluralità di credenze e di fedi, si assisterà assai spesso ad un contrasto di opinioni, talvolta assai aspra, capace di essere alla base di ogni diffidenza tanto da squalificare ogni fede come del tutto priva di consistenza effettiva.

Se tutto ciò è vero ed innegabile, bisogna tuttavia evitare, parlando della possibilità di un diritto assoluto, immutabile ed essenzialmente giusto, di giungere a frettolose conclusioni. Ciò non già perché non vi possa essere illusione sul punto, ma perché è indispensabile comprendere innanzi tutto quali caratteristiche minime debba possedere la normativa in questione per poter costituire regola per l'uomo che vive nel mondo.

La prima caratteristica intrinseca è la sua conformità alla ragione umana: una regola priva di tale caratteristica ben può essere seguita ma non da tutti, ma al più solo da quelli che condividono "ciecamente" un credo religioso specifico. Tuttavia, se la giustizia (intesa come regola dei rapporti "esterni" dell'uomo verso l'uomo in quanto uomo) esiste ed è applicabile nel mondo, essa deve essere universale e, dunque, volontariamente accettabile e rispettabile da tutti gli uomini anche non di fede. Diversamente, infatti, la giustizia dovrebbe dipendere totalmente dalla pura volontà dei credenti: il che, però, non è accettabile, posto che il credente non solo non gode dell'infallibilità dei propri atti o di una immunità all'errore, ma è egli stesso capace di compiere atti ingiusti, fermo restando che la piena conformità e comunione tra l'umanità e Dio è lungi dal sussistere sin dalla notte dei tempi. Pertanto, la giustizia non può essere totalmente condizionata, nel suo esplicarsi, dalla mera volontà di questo o quell'uomo o da questa o quella comunità di fede ma deve poter essere potenzialmente attuata da chiunque, proprio per avere uno spazio (seppur minimo) di realizzazione. Se così è, la giustizia, in sé, ha ragioni o, se si preferisce, motivazioni che sono percepibili da ogni uomo, sol che egli si ponga seriamente ed in coscienza nella prospettiva di compiere l'atto giusto. L'adesione alla regola di giustizia, dunque, non è cieca né puramente emotiva, ma – benché connessa alla volontà – ragionata e, dunque, capace di essere espressa, comunicata e tramandata. Una giustizia ovvero un insieme di regole su ciò che è il giusto e l'ingiusto deve, in definitiva, avere una *ratio* e, quindi, una ragione che sia comprensibile all'uomo, ad ogni uomo. In questo senso, la ragione umana ha in effetti, nella definizione della giustizia, un ruolo fondamentale, ma non già come fonte o come principio da cui quest'ultima promana, ma – più esattamente – come criterio di comprensione della regola e, dunque, di interpretazione per l'uomo del secolo, che è chiamata ad applicarla e renderla effettiva.

In secondo luogo, tali regole devono essere comunicate direttamente all'uomo dalla divinità e non anche definite *a posteriori* a seguito di intermediari. Se, infatti, non vi è vera e propria rivelazione, si avrà, in maniera maggiore o minore, comunque artificio e, dunque, inquinamento rispetto a quanto è il contenuto di ciò che si deve fare. E' però chiaro che quando tale "rivelazione" entra nel mondo, la "rivelazione" deve avvenire in un tempo e luogo determinati ed essere rivolta a persone determinate. Ma è oltremodo evidente che, una volta avvenuta e portata nel mondo la "rivelazione", essa è definitiva e non ulteriormente modificabile, poiché, per definizione, chi ha parlato è Dio e la parola di Dio è immutabile, eterna ed universale ma soprattutto univoca, poiché, se fossero contraddittorie le Sue parole non vi

sarebbe in senso proprio “rivelazione” piena ma solo parziale, il che sarebbe in sé contrario alla natura di Dio, posto che Dio è unico e veritiero. Ed è altrettanto chiaro che il modo di manifestazione nel mondo di tale “rivelazione”, benché esprimibile con parole e rappresentazioni umane, non è pienamente comprensibile se non con l’adozione di comportamenti conformi alla “rivelazione”.

La giustizia, del resto, è una virtù e come tale condotta pratica, non certo un concetto astratto, sicché essa deve manifestarsi concretamente nel mondo non tanto e soltanto con le parole, ma anche ed in primo luogo a seguito di atti veri di giustizia, che provenendo (ed essendo compiuti direttamente) da un divino creatore hanno un senso universale ed imperituro. Ciò significa che la “rivelazione” su che cosa sia giusto in senso assoluto, non può che passare attraverso la realizzazione piena di cosa sia la giustizia nel mondo, il che implica l’azione e, dunque, l’esempio divino, che, per valere davvero per gli uomini, deve poter essere “replicabile” o, per meglio dire, attuabile concretamente in ogni tempo ed in ogni luogo. Se così è, le persone che ricevono direttamente la “rivelazione” hanno il compito di custodirla ma anche ed essenzialmente di trasmetterla fedelmente con le parole ed atti di giustizia verso gli uomini.

Ciò pone, evidentemente, problemi di possibile “alterazione” del messaggio oppure di perdita di suoi elementi originari col trascorrere del tempo. Se non che tale preoccupazione, pienamente comprensibile, diviene in pratica scarsamente rilevante (quanto meno nei suoi punti essenziali) laddove vi sia stata una cristallizzazione fedele delle espressioni usate e dei comportamenti attuati ai fini della “rivelazione”, essendo semmai fondamentale avere, in questo contesto, criteri di giudizio e di analisi del messaggio trasmesso, che non eludano il senso originario della “rivelazione” e che escludano che ogni singolo o gruppi di singoli possano a proprio piacimento alterare detto senso originario, rendendolo così “geneticamente umano” e, dunque, difettibile in sé. E’ allora indispensabile che, ai fini della conservazione del contenuto della “rivelazione”, sussista una istituzione che a ciò sia deputata, istituzione che, visto l’oggetto del suo compito, aiuti la corretta interpretazione e orienti ad applicare e chiarire, nei diversi tempi e luoghi e nelle diverse società, la portata del messaggio originario di giustizia ma, visto il suo ruolo, non anche – ed il punto è fondamentale – a porre immediatamente regole di diritto positivo per l’uomo che agisce nel mondo, non fosse altro perché questo è, per definizione, posto solo dall’uomo ed è, come già detto e si dirà, per definizione parziale e insufficiente in sé. Che si tratti di una vera e propria istituzione deriva dal semplice fatto che le norme, i decreti e le disposizioni sulla “rivelazione”, benché in ipotesi sollecitate da ragioni storiche del tempo, devono andare oltre il contingente e rivolgersi di per sé al futuro, nel senso di valere (visto il contenuto) per sempre e, dunque, godere del carattere dell’irretrattabilità.

Perché ciò possa avvenire, tuttavia, tale istituzione deve aver ricevuto, da Dio, l’incarico espresso di annunciare e tramandare la “rivelazione” e soprattutto, sussistendo naturalmente il succedersi delle generazioni, aver ricevuto il potere di costituire un collegamento indelebile e senza soluzione di continuità con coloro che furono gli unici a ricevere la “rivelazione” nel suo contenuto effettivo. Tale *missio*, che tranquillamente può chiamarsi “apostolica e cattolica”, essendo rivolta a tutti gli uomini, dunque, deve essere incardinata ad una successione altrettanto apostolica, che in concreto si manifesta con l’investitura espressa, *id est* con il conferimento dell’incarico di cui si tratta. L’istituzione in questione, parlando all’uomo nel mondo ma non essendo costituita, per definizione, dal mondo, ha per necessità un carattere divino in sé, poiché divino è il soggetto che l’ha costituita, divino è il suo messaggio, divino è il suo compito. Tuttavia, tale istituzione, vivendo ed operando nel mondo, non può non avere anche un suo proprio diritto positivo, per quanto particolare, diritto che dipende essenzialmente dalle disposizioni divine della sua costituzione. Se non che, com’è ovvio, le norme positive in questione non hanno tutte ed in sé stesse la perfezione divina, potendosi, quindi, modificare, abrogare e rinnovare ed applicare diversamente in luoghi diversi. Tale diritto positivo, dunque, è assai diverso da quello proprio delle società umane, ma proprio perché

esistente ed imperituro (in quanto di origine e costituzione divina) ancorché sorto in un luogo e momento preciso della storia, conferma di per sé la necessità della pluralità degli ordinamenti positivi di questo mondo e la necessità di un loro coordinamento ed equilibrio, coordinamento ed equilibrio che altro non significano che vi sono delle responsabilità e degli ambiti del diritto positivo umano e, fuor di metafora, degli elementi tipici e propri delle comunità umane entro cui il diritto dell'istituzione divina non deve intervenire mediante disposizioni giuridiche positive, ma anche che vi sono sempre e per sempre dei limiti invalicabili al diritto positivo di origine umana, limiti che sono per ciò stessi sacri e che pertanto gli atti che li superano e travalicano sono *ipso facto et de iure* ingiusti.

Riprendendo la numerazione iniziale sui caratteri della giustizia, in terzo luogo, è indispensabile che le regole di giustizia trovino la loro fonte nell'amore altruistico verso l'uomo e l'umanità, posto che, se manca tale connessione, manca la ragione stessa della giustizia. Derivando la giustizia da Dio, le sue regole, dunque, non possono che essere espressione dell'amore di Dio verso l'uomo, che è amore disinteressato e tutto proteso al bene dell'uomo. Ma se così è, chi compie un atto di giustizia di per sé compie un atto di amore verso Dio: non può esservi, dunque, un vero atto di giustizia che non sia un atto di amore verso Dio.

In quarto luogo, è evidente che le regole della giustizia debbano essere semplici e semplicemente espresse: sicché se vi sono molte regole, è difficile evitare il proliferare di ambiguità o di falsificazioni o alterazioni del messaggio originario.

Da ultimo, come già accennato, quale che sia la regola di giustizia di per sé essa non può valere come diritto positivo umano, né escludere di per sé l'esistenza del diritto positivo all'interno della società. Il diritto positivo è un dato ineliminabile della società umana. Sicché esso non può essere eliminato ed ha, dunque, una sua autonomia intrinseca. Ma se così è, diviene fondamentale comprendere come la giustizia possa operare nel mondo.

5. La concretizzazione della giustizia

La regola di giustizia, proprio perché assoluta, eterna ed universale, allorché entra nel mondo, si secolarizza o, se si preferisce, si laicizza poiché necessita della interpretazione e mediazione dell'uomo, dovendosi riferire – per avere una qualche effettività - a situazioni concrete.

Tale opera di mediazione non altera l'assunto e la natura iniziale della giustizia, ma anzi li rafforza allorché si comprenda che una giustizia divina che operi sempre e direttamente nel mondo senza l'apporto dell'uomo annullerebbe nei fatti la sua volontà ma anche la sua dignità. Un'azione diretta della giustizia divina non sarebbe, infatti, che atto diretto divino, per definizione invincibile e non opponibile. Ma se la regola di giustizia è regola giuridica, allora essa non solo può essere violata dall'uomo, ma deve essere anche dallo stesso rispettata nell'ambito della sua libertà. Tuttavia, il rispetto di tale regola non può che avere la forma della condotta concreta da tenersi con riferimento ad una situazione particolare. Sicché è inevitabile una azione di interpretazione umana in tal senso e, dunque, una cooperazione alla realizzazione della giustizia ed in ultima analisi all'azione divina nel mondo.

Se ciò è, è evidente che le critiche alla ambiguità e anche alla contraddizione, che si può avere nella definizione concreta di ciò che è giusto ed ingiusto nel caso concreto, siano del tutto fuori luogo. Certamente con la mediazione dell'uomo si ha una storicizzazione e, dunque, una perdita dei caratteri

assoluti della giustizia. Ma tale mediazione spiega il come ed il perché del diritto positivo, poiché la giustizia si esprime proprio (anche se non in via esclusiva) attraverso la configurazione dell'ordinamento giuridico.

Il diritto positivo, dunque, è lo strumento principale e prioritario attraverso il quale l'uomo sociale può realizzare e concretizzare, nel suo tempo e nel suo spazio, la giustizia e, dunque, portare i rapporti umani, socialmente rilevanti, nell'alveo dell'amore divino.

In questo contesto, l'opinabilità di alcune scelte giuridiche e persino la loro scarsa validità temporale non sono ostacoli insormontabili, posto che tutto ciò – come sopra notato - permette il miglioramento futuro. Ma è oltremodo chiaro che le caratteristiche proprie del diritto positivo fanno sì che i modi, i tempi e i luoghi oltre che i casi con i quali si può rendere giustizia nel mondo non sono predeterminati e prefissati, ma infiniti e sempre possibili per ogni generazione, che è quindi chiamata di per sé ed in modo sempre rinnovato ad un alto senso di responsabilità, che non può declinare se non a prezzo di annientare ogni valore di giustizia.

Nello stesso modo, però, devono rifuggirsi quegli atteggiamenti puramente deduttivi in materia giuridica, quasi che si possano definire *a priori* i contenuti specifici delle norme positive "giuste" procedendo da schemi puramente formali e logici, sol perché, in ipotesi, si sappia cosa sia la giustizia. Ciò che la legge positiva dice, insomma, è definito espressamente dalla legge positiva stessa: le sue disposizioni vanno certamente interpretate, ma l'attività di elaborazione della norma deve partire innanzi tutto dal dato positivo e non si può prescindere da esso. Proprio perché bisogna attuare il giusto, dunque, sino a che non si comprendere cosa il diritto positivo vigente prevede e come lo stesso concretamente viene interpretato, ogni azione, in ipotesi rivolta a perseguire o a realizzare il giusto, sarebbe sostanzialmente avventata, in quanto mancante di prudenza e soprattutto figlia dell'improvvisazione del momento, posto che non si terrebbero in debito conto non solo le eventuali sanzioni giuridicamente prospettabili (per sé e per gli altri) ma anche le possibilità eventualmente date dagli strumenti giuridici vigenti per raggiungere il fine perseguito.

Il rapporto tra giustizia e diritto positivo, del resto, è assai complesso. Come accennato, il diritto positivo può essere tale da permettere la realizzazione di un atto giusto. Sicché per prima cosa bisogna agire secondo diritto, se ciò è richiesto dall'ordinamento per compiere l'atto giusto che si vuole realizzare. Senza tale obbedienza al diritto positivo, si autorizzerebbe la ribellione, ancorché apparentemente pacifica, ma soprattutto l'applicazione di sanzioni giuridiche contro chi vuole il giusto, creando così confusioni e contrasti nella società del tutto inutili: non pare sinceramente che una simile situazione sia conforme a giustizia.

Il rispetto in via generale del diritto positivo, dunque, è atto di giustizia, quand'anche l'autorità che lo ha posto in essere sia del tutto contraria ai principi da cui promana la giustizia e al credo religioso di riferimento dell'agente.

Non vi è dubbio, del resto, che se è vero che tutte le disposizioni del diritto positivo sono in sé transitorie e non hanno alcun carattere di absolutezza, è però innegabile che non tutte sono *a priori* contrarie ad ogni atto di giustizia. Sicché, per quanto orrendo e autoritario sia l'ordinamento di riferimento, è possibile realizzare un atto giusto nel rispetto del diritto vigente e se tale possibilità esiste, tra la lotta e l'inedia, ben si può scegliere l'azione conforme alla legge positiva. Tale benevola possibilità in ipotesi si può pensare come inesistente: ma una società nella quale il rispetto di tutte le norme conduce solo al compimento di atti ingiusti è una società che vive al suo interno una situazione di perenne e perpetuo conflitto ed una

società, che non ha un momento di pace, non è in realtà una società, ma un raggruppamento furioso e ferino di uomini.

Non si può allora compiere costantemente e sistematicamente atti giusti e, dunque, porsi nella prospettiva della giustizia in qualche modo “scientifica”, se non si è sufficientemente esperti di ciò che la legge positiva e la legge divina in effetti dicono all’uomo. Senza una tale esperienza e conoscenza, del resto, non vi può essere una scienza giuridica in senso proprio. Ciò spiega l’acutezza e la profondità della seguente affermazione del già citato Ulpiano: “*luris prudentia est divinarum et humanarum rerum notitia. Iusti atque iniusti scientia*” (Digesto, cit.). Se, dunque, si vuole compiere in maniera diffusa, organizzata, cosciente e razionale il giusto, non si può prescindere dall’analisi e dalla contemplazione del contenuto della giustizia divina, ma neppure dallo studio “matto e disperatissimo” della legge umana, secondo i criteri laici propri dell’ermeneutica giuridica e della sua logica. In questo senso, davvero il diritto è il presupposto dell’atto giustizia e, dunque, dell’atto di carità.

Da quanto sopra deriva un importante corollario: è possibile che comunità di uomini, che non abbiano conosciuto la “rivelazione” *ut supra* considerata, possano ciò non di meno compiere atti di vera e propria giustizia. Tale apparente distonia diviene facilmente comprensibile sol che si tenga a mente il fatto che tutte le comunità hanno comunque avuto, in almeno un momento della loro storia, un senso “divino” del diritto e della giustizia. Sicché, essendo comunque la *ratio* del diritto positivo rinvenibile in ogni caso nella socialità e nell’altruismo, come sopra specificato, la ricerca del bene sociale e della sua garanzia porta in sé i semi della giustizia assoluta, che quindi ben può trovarsi realizzata, in maniera maggiore o minore, in un determinato ordinamento. Questo spiega anche il fatto perché si possa, senza particolare clamore, far riferimento a disposizioni giuridiche di popoli barbari o lontani nel tempo o dalla cultura attuale per poter trovare soluzioni adatte a specifiche questioni giuridiche e di giustizia dell’evo contemporaneo.

Dalla non coincidenza tra diritto positivo e giustizia, inoltre, discende che chi ha ricevuto la “rivelazione” non solo di per sé non è l’unico capace di atti di giustizia ma più di tutto che anche chi non ha ricevuto e persino respinto la “rivelazione” è di per sé in potenza sempre capace di compiere, almeno oggettivamente, atti di giustizia. Tale conclusione deriva sia dal fatto che la giustizia, provenendo da Dio, si rivolge costantemente o, se si preferisce, parla a tutti gli uomini sia dal fatto che chi crede nella “rivelazione” è ben lungi dal realizzare sempre la giustizia, sicché essa, non essendo pienamente dipendente dalla volontà degli uomini neppure di fede, ben può trovare sbocco ed ascolto anche in chi non abbia accolto, per qualunque motivo, la “rivelazione”. Ciò non solo significa che per la comprensione ed attuazione giuridica della giustizia è particolarmente importante lo studio del diritto comparato e della storia del diritto, ma anche che il terreno della giustizia è sempre un terreno fertilissimo per instaurare dialoghi e conoscenze tra le diverse società, ben potendo sussistere sempre un elemento di comunione di intenti e, dunque, di sviluppo e di cooperazione.

Chi ama la giustizia, dunque, non può che avere innanzi tutto un atteggiamento di rispetto verso la cultura dell’altro, atteggiamento che non significa certamente accettazione *sic et simpliciter* di ogni disposizione positiva, peraltro impossibile neppure in un ordinamento civile che si ritenga superbamente “divinamente” ispirato, ma sincera propensione alla comprensione dell’altro. Senza tale atteggiamento, del resto, verrebbe attribuita al “credente” una sorta di patente di superiorità giuridica o accademica rispetto all’altro, che non può ammettersi in un contesto, che si dice promanare dalla volontà di Dio, volontà che essendo protesa al bene dell’uomo non può che essere di amore per l’essere umano, di ogni essere umano.

Si può, dunque, concludere che l'atteggiamento dell'amante della giustizia ovvero di chi mira a realizzare costantemente atti di giustizia non può che essere, dal punto di vista della dinamica giuridica, tendenzialmente conservatore, non già nel senso di mesta accettazione dello *status quo* ma nel senso di escludere che la ribellione, la rivoluzione ed il semplice contrasto con il diritto vigente siano la principale strada per la realizzazione della giustizia. Casi nei quali vi è una incompatibilità tra diritto positivo e giustizia vi sono, vi sono stati e vi saranno sempre, ma proprio perché emergono innanzi a situazioni particolari, ciò che è particolare di per sé non può costituire regola generale, ma, se del caso, speciale e dunque condizionata a situazioni, *status* od esigenze del momento.

Chiarito quanto sopra resta da approfondire, prima di affrontare direttamente i casi di divergenza tra diritto e giustizia appena accennati ed alcune situazioni particolarmente spinose, che cosa dica più propriamente la giustizia e soprattutto quale sia la sua essenza.

6. Il contenuto della norma di giustizia

Si è detto che la giustizia è la virtù di attribuire a ciascuno il suo: naturalmente si pone il problema del criterio di definizione e di specificazione su chi sia "ciascuno" e su che cosa sia il "suo".

Poiché si è detto che la giustizia promana da Dio e che è possibile determinare le sue componenti essenziali solo a seguito di una "rivelazione", ne discende che solo la "rivelazione" è in grado di definire tali aspetti.

Se così è (e sinceramente non si crede che ciò possa essere diversamente, se non facendo cadere ogni discorso sulla possibilità logica ed ontologica del giusto in quanto tale), è evidente che tutto sta nel comprendere se una "rivelazione", nel senso fin qui indicato sussista, e che cosa sia stato rivelato in proposito della giustizia.

Benché ci si renda perfettamente conto che quanto si andrà affermare può scandalizzare specie la mentalità laicista attuale e una moltitudine di menti pensanti, una simile "rivelazione" esiste ed è la rivelazione cristiana custodita dalla Chiesa.

E' attraverso il messaggio evangelico di Gesù, che è vero Dio e vero uomo, che è stata rivelata la natura di Dio e l'essenza della legge divina e, per essa, della giustizia nonché – è inutile sottacerlo – la piena dignità dell'uomo e la sua missione.

Qui, ovviamente, non si tratta di effettuare una catechesi spicciola, ma neppure di evitare di affrontare direttamente il punto nodale in questione.

Se ciò che è giusto, per sussistere davvero, non può derivare dall'uomo ma ha origine soprannaturale, è chiaro che il senso del giusto e dell'ingiusto è, come si è sempre riferito sin dall'antichità, certamente inscritto nel cuore dell'uomo, ma tale iscrizione non è dovuta ad atto naturale o casuale né a fattore puramente emotivo né, come notato, è figlia della sola razionalità, ma – se essa è in effetti assoluta, imperitura ed universale - è e non può che essere opera di Dio.

La giustizia, dunque, è dono di Dio agli uomini e, come ogni Suo dono, non può trovare altra ragione che nel Suo amore per il creato e la sua creatura prediletta: l'uomo.

E' la misericordia di Dio, quindi, che spiega l'esistenza della giustizia e la definizione di ciò che è giusto.

Ma tale misericordia divina, come accennato, per valere nel mondo, deve poter essere stata espressa direttamente e definitivamente da Dio agli uomini e ciò è propriamente possibile solo se Dio è venuto in mezzo a noi, si è reso presente, si è incarnato nel mondo. Ne consegue altresì che tale discesa tra gli uomini non è priva di concretezza neppure con riferimento al criterio da seguire per l'attuazione effettiva di ciò che si deve fare per rendere giustizia, poiché il parametro dell'azione è e non può che essere colui che ha rivelato la "buona novella": Gesù Cristo.

Si è detto che il compimento dell'atto giusto non è prerogativa assoluta ed esclusiva di chi accoglie la "rivelazione" cristiana. Sul punto la tradizione cattolica ha evidenziato e spiegato senza problemi tale fenomeno. Il <<*seme del Logos ... è innato in ogni stirpe umana*>> ma la dottrina cristiana <<*appare più splendida di ogni dottrina umana perché [in essa] si è manifestato il Logos totale, Cristo*>>. Sicché non si può negare che in altre culture e persino in altre religioni non vi sia un elemento per definire e realizzare ciò che è giusto. Ma è oltremodo doveroso considerare che senza una partecipazione effettiva alla "rivelazione", la conoscenza del giusto e dell'ingiusto rimane per lo più sempre in potenza e comunque parziale. Pertanto, <<*ciò che di buono è stato espresso da chiunque appartiene ai ... cristiani*>> (San Giustino martire, Apologia seconda, § X e XIII anche per le precedenti citazioni), ma il riferimento, per la determinazione dell'effettivo e definitivo contenuto della giustizia, non può che risiedere nel Logos e, dunque, in ciò che ha insegnato Gesù o, meglio ancora, nella Sua persona.

Ma qual è, in definitiva, il riferimento specifico per definire tale legge?

E' noto che il Cristo ha lasciato agli uomini un nuovo precetto: "*Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri*" (Gv 13, 34).

Tale comandamento è il parametro elettivo della giustizia. Ciò ovviamente non significa che ogni atto di carità cristiana sia anche un atto di giustizia, essendovi atti che non rientrano affatto nelle relazioni esterne e dirette tra gli uomini, ma è indubbio che un vero e proprio atto di giustizia è di per sé, quanto meno oggettivamente, un atto di misericordia o, se si preferisce, di amore in senso cristiano.

Ma ciò detto, è chiaro che il punto essenziale, per comprendere cosa sia giusto da farsi rispetto all'altro, è dato dalla meditazione e mediazione della persona di Cristo.

E' nell'*imitatio et contemplatio Christi* nel mondo giuridico che si può, quindi, conoscere coscientemente il significato dell'atto giusto, fermo restando che, come più volte indicato, per un insondabile quanto meraviglioso disegno, chiunque può comunque compiere un *quid* di giusto.

Parrà allora evidente che l'azione giusta è un'azione meditata e ragionata oltre che, d'ordinario, frutto di interrogazione e, più precisamente, di preghiera, posto che il tutto implica un rapporto diretto tra l'uomo e la divinità.

Tale conclusione presuppone, tuttavia, che la legge divina rimanga astratta senza la partecipazione dell'uomo e che essa si adatti agli aspetti concreti della vita sociale solo grazie all'opera specifica e particolare dell'uomo. Ciò è esatto ed ha importanti riflessi. Infatti, da un lato, ciò significa che Dio non opera direttamente ma lascia all'uomo il compito di compiere il giusto nelle relazioni umane e, dall'altro, che ogni relazione sociale di per sé può essere contemplata alla luce di Cristo e, dunque, essere giusta ovvero, in una prospettiva di fede, santificata.

Tutta la critica all'ambiguità della giustizia assoluta e della non stabilità dei suoi precetti sta, in fondo, in questa apparente contraddizione, che è difficile da accettare e dipanare sino a quando non si comprende

che in realtà il tutto rappresenta una logica tanto semplice quanto rivoluzionaria nella sua portata: ogni azione umana, giuridicamente rilevante, può essere intrisa di servizio verso Dio e verso l'uomo.

La norma di giustizia assoluta è certamente universale, cioè si rivolge ad ogni uomo, ma è oltremodo individualizzante, nel senso che si riferisce a ciò che ciascun essere umano, nel suo mondo e nel suo vivere quotidiano compie nella relazione con gli altri. In questo senso, l'atto giusto, che ciascuno compie, è un atto ad un tempo unico, oltre che di valore universale (poiché partecipa alla materializzazione della giustizia nel mondo umano), ma pur sempre vigente nel tempo e nello spazio e, quindi, condizionato e limitato.

E' così del tutto fisiologico che innanzi ad un quesito pratico due o più soggetti, concordi nell'accettare il precetto cristiano e mossi da intenti sinceri, possano avere opinioni e soprattutto azioni differenti. Ciò non rappresenta una contraddizione o negazione del giusto né di per sé tale situazione implica che si è certamente realizzata un'ingiustizia, anche a prescindere dalle peculiarità delle situazioni concrete di riferimento. Ovviamente questo non significa che ogni opinione è di per sé valida e da rispettare *a priori*, ben potendosi, una volta compiuto l'atto (ri)considerarlo nel suo complesso specie alla luce della coscienza, ma che *a priori* non si può pretendere assoluta uniformità e appiattimento nei comportamenti protesi al perseguimento e all'attuazione della giustizia nel mondo.

Se, dunque, l'uomo è chiamato a vivere ed amare i suoi fratelli come Cristo ci ha amato, è chiaro che per poter in effetti comprendere e, dunque, attuare il giusto è indispensabile non già un riferimento astratto alla divinità, ma un rapporto spirituale (ed effettivo) con la stessa (che è dato dalla preghiera, già nominata, dall'azione dei "misteri", *id est* dei sacramenti e dalla vita comunitaria), ma anche da una inevitabile responsabilità e decisione propria dell'uomo, del singolo uomo, che non può mai essere in tutto e per tutto delegata e neppure in tutto e per tutto etero-determinata da altri uomini.

7. (segue): le sue immediate implicazioni

Poiché l'attuazione della giustizia non può non essere conforme alla carità divina, ne discende che un atto giusto non potrà mai porsi in contrasto con il comandamento dell'amore divino.

Ne consegue altresì che il riferimento al concetto di uomo (presupposto per l'applicazione delle regole di giustizia) non può essere definito arbitrariamente dall'uomo così come la dignità propria dell'essere umano. Tali elementi, infatti, sono da intendersi in senso sacrale, cioè in alcun modo disponibili dal diritto positivo, se non a prezzo di autorizzare ed incentivare il compimento di un atto di per sé ingiusto nella società.

Se l'uomo è figlio di Dio, nel rapportarsi al suo simile, l'uomo non può mai svalutare tale *status* nel compiere un atto giusto. Nello stesso modo, il riconoscimento di una pari natura creaturale fa sì che l'uomo non può ergersi a pieno signore di un altro uomo. Da ultimo, l'essere uomo è immanente in ogni attimo di vita dell'uomo ed essendo l'uomo una creatura vivente, la sua sostanza, *id est* ciò che egli è, non può che essere presente in ogni suo stato, sia esso embrionale, vegetativo o deficitario.

Se non che, poiché la giustizia promana da Dio e l'atto giusto è compiuto dall'uomo, si pone ovviamente un problema di sussunzione e precisamente di comprendere se ed in che termini un determinato atto sia in effetti giusto, *id est* conforme a giustizia e, dunque, se in effetti ciò che è stato realizzato è qualificabile come la dazione all'altro del "suo".

Tale giudizio parte chiaramente dalla considerazione propria effettuata in concreto dal singolo sulla scorta dei dettami della propria coscienza, ma è chiaro che l'uomo non è e non può essere né giudice né legislatore in materia. Chi può giudicare la giustizia di un atto, dunque, è solo Dio.

Convieni inoltre osservare che la misericordia divina, *sub specie* della giustizia, proprio perché presuppone la partecipazione dell'uomo, essa deve essere, come già accennato, non contraria alla ragione umana e, dunque, in qualche modo ordinata. Senza un ordine, del resto, non vi sarebbe graduazione dell'azione e, dunque, criterio, che per l'uomo è fondamentale per organizzare il suo agire. L'ordine divino della giustizia, dunque, non può che seguire quello dell'amore divino ed essere il parametro principe per la realizzazione, nel tempo e nello spazio, della giustizia verso gli altri.

Ma come il giudizio sulla giustizia di un atto spetta a Dio, così l'ordine della giustizia è divinamente definito. All'uomo è data la possibilità di accedere all'uno e all'altro elemento, ma astrattamente, di modo che la responsabilità diretta dell'atto compiuto rimane in capo al singolo ed, in qualche modo, ascrivibile al suo merito.

Se così è, non è accettabile, in questa prospettiva, il lassismo in ambito giuridico, posto che ogni atto, realizzato in coscienza, è comunque compiuto innanzi agli occhi di Dio ed è soggetto al Suo giudizio, ma neppure – ed il dato è fondamentale – una sorta di stitichezza all'azione giusta per timore dell'errore. Essendo la giustizia, giustizia divina e, dunque, frutto dell'infinito amore di Dio per l'uomo, la regola pratica nei casi dubbi è in favore dell'azione protesa al bene dell'altro. Tale situazione è gratificante e gioiosa poiché permette di largheggiare senza misura nell'attuare la giustizia. Pertanto, nel serio dubbio posto nella considerazione di ciò che è “mio” e di ciò che è “tuo”, non è di per sé contrario a giustizia essere propensi alla donazione piuttosto che all'appropriazione.

Naturalmente, come accennato, nell'attuare l'atto giusto non vi è pura emotività, ma un procedimento più o meno complesso, a seconda dei casi e delle situazioni, attraverso le quali la coscienza va a formarsi con l'analisi, lo studio, la preghiera ed il consiglio.

Relativamente al consiglio molto vi sarebbe da dire, ma qui basti sottolineare che esso presuppone l'umiltà dell'agente e la sua consapevolezza che egli, in ogni caso, non è lasciato solo nel suo decidere. Il consiglio non determina mai l'azione e non deve annullare la libertà d'azione, servendo principalmente per condividere e chiarire gli aspetti di un problema e in ogni caso per trovare e dare conforto anche per il caso dell'errore, oltre che per far leva su situazioni analoghe e sulle esperienze altrui.

Non è, dunque, estranea alla giustizia la “direzione spirituale”, essendo anzi un simile mezzo, ove sapientemente e amorevolmente svolto, capace di aumentare a dismisura la capacità del singolo di compiere il bene nel mondo.

Ciò detto, molto si potrebbe e dovrebbe riferire in merito al concetto di persona e le sue implicazioni nei campi più disparati del diritto positivo. Tuttavia, non è questa la sede per affrontare ogni questione, dovendosi dare indicazioni sistematiche per comprendere lo spazio che ancor oggi la giustizia può e deve avere nel campo del diritto positivo.

Sicché è bene non indugiare oltre e comprendere i rapporti tra giustizia e ordinamento giuridico.

8. Il rapporto tra giustizia ed ordinamento giuridico positivo

Se l'atto giusto è quello conforme alla giustizia divina, si pone il problema, che accompagna ogni secolo ed ogni società, sui rapporti tra giustizia e diritto positivo.

Un primo aspetto fondamentale è quello inerente all'uso in quanto tale della coercizione giuridica: è ciò conforme a giustizia e, dunque, alla carità divina?

Una simile domanda non ha senso di porsi, se ben si considera quanto sin qui detto. La piena realizzazione della giustizia in questo nostro attuale mondo non può darsi: *"noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia"* (Pietro 3,2) ... sino ad allora è inutile pretendere ciò che non c'è e non può essere.

Se così è, è chiaro che perché si mantenga un ordine sociale nei confronti di chi non ha rispetto dell'altro è necessaria la coercizione e, dunque, l'uso della forza. Diversamente, si autorizzerebbe chi vuole fare del male con violenza, sopruso o malizia a farlo ulteriormente ed in maniera pubblica e diffusa: il che, sinceramente, se si ha un minimo di pudore intellettuale, non ha senso di essere auspicato. Naturalmente si tratta, vertendosi in ambito di diritto, di un uso ordinato e, quindi, regolato della forza, come ripetutamente riferito, ma la coercizione in quanto tale non può essere eliminata dal diritto positivo e, dunque, dal diritto posto dall'uomo.

La giustizia divina, del resto, visto lo stato imperfetto in cui vive l'uomo, non può cancellare o impedire, senza una completa e permanente trasformazione dell'uomo stesso e della sua natura, il compimento dell'ingiustizia e, dunque, del male. Sicché in una situazione nella quale vi è di fatto la violenza e la sopraffazione, non può stupire che sussista la possibilità di compiere l'atto giusto e la possibilità che innanzi ad un atto ingiusto vengano applicate sanzioni dagli uomini ad altri uomini per limitare di fatto la realizzazione od il protrarsi della violenza e della sopraffazione.

Se, dunque, di per sé non vi è contraddizione tra la sussistenza di una giustizia divina e la permanenza di un diritto positivo coercitivo, il vero problema sussiste quando in concreto si pone un reale contrasto praticamente ineliminabile tra il rispetto della legge divina e quella umana. Ciò può avvenire, astrattamente parlando, sotto tre profili principali: nel momento della formalizzazione e definizione della norma positiva; al momento della sua applicazione concreta; nell'esecuzione della conseguenza giuridica imputata al soggetto che la subisce.

In tutte queste situazioni, è evidente che la legge umana può influenzare la condotta del singolo in senso contrario a ciò che lo stesso riterrebbe, in coscienza, di dover compiere seguendo i dettami della giustizia e della misericordia divina. Tale influenza, benché in ipotesi pressante e terrificante, di per sé non annulla del tutto la libertà del soggetto: il che indica che vi è comunque uno spazio, per quanto piccolo, per realizzare l'atto che si ritiene giusto.

Tale aspetto, in un certo qual modo ovvio, è la chiave di volta per comprendere l'annoso problema dell'efficacia o meno del diritto positivo, ove questo sia contrario alla giustizia divina, posto che anche tale quesito è mal formulato.

E' chiaro che chi compie l'atto giusto, ancorché in contrasto con la legge umana, realizza una fattispecie giuridica positiva: in tal caso, il tutto è previsto dall'ordinamento umano e, dunque, vi è efficacia di entrambi gli ordinamenti. In questa prospettiva, risulta che il diritto positivo non è in grado di annullare il compimento dell'atto giusto ed i suoi effetti, ma soprattutto che in qualche modo gli stessi si

compenetrano, posto che l'atto giusto, inutilmente contrastato dal diritto positivo, per il solo fatto di essere stato attuato viene valorizzato nel suo significato. E' vero che la repressione del "giusto" può costituire un freno al compimento di atti giusti e minare nelle fondamenta la volontà di coloro che vogliono imitare il "giusto", ma tale situazione non è mai tale – come riferito - da reprimere del tutto la possibilità della giustizia, di modo che col tempo e con la riflessione e la stessa maturazione personale o sociale l'atto giusto in questione potrà essere valorizzato ed apprezzato pienamente e servirà da esempio ed incoraggiamento a proseguire nell'azione della giustizia. E' in questo senso che l'atto giusto, ogni atto giusto è un atto con una valenza di per sé imperitura.

Se, invece, il soggetto si piega ai dettami legali umani, la giustizia divina, essendo manifestazione della misericordia divina, non scompare e non impedisce all'uomo che compie il male di redimersi, chiedendo sincero perdono a Dio. La carità divina, allora, è capace di superare il diritto e di andare oltre e di completare la stessa giustizia, ma non già nel senso di annullarla, ma di trasformarla, adattarla e sostenerla innanzi al male ed alla sua negazione, rendendo sempre capace l'uomo di compiere ancora il bene ed il giusto, qualunque cosa o colpa abbia commesso.

Se così è, la discussione sulla prevalenza di cui si tratta, non ha senso di essere protratta se non per giungere alla conclusione che la misericordia di Dio vince ogni male dell'uomo e, per quanto male l'uomo compia e faccia, Dio non si stancherà mai di perdonarlo e di essergli accanto durante tutto il suo percorso terreno.

Tutto ciò non significa che l'uomo giusto o che persegua la giustizia debba disinteressarsi della formazione ed applicazione del diritto positivo. Nulla di più assurdo potrebbe dirsi, proprio perché, come già espresso e come qui ulteriormente evidenziato, il diritto positivo è uno strumento elettivo per poter incentivare e sostenere la realizzazione della giustizia nella società umana. Sicché è proprio dell'uomo di fede partecipare, anche sotto forma politica, alla costituzione e organizzazione sociale: una partecipazione che – si torna a ripetere – benché mossa da un profondo senso di giustizia e di amore per l'uomo non può mai, se non per cecità intellettuale, dimenticare che lo strumento, di cui si tratta, è pur sempre umano e che, dunque, non solo è sempre imperfetto, ma anche che ha logiche e combinazioni puramente laiche e razionali, che vanno comprese, utilizzate ed analizzate per quello che sono.

Altro, sul problema principale che ha attanagliato generazioni e generazioni di filosofi e giuristi non vi è da dire, poiché il continuare, oltre che ozioso (come dimostra il fatto che dalle accademie il tema del diritto naturale sta svanendo del tutto), sarebbe del tutto irrilevante dal punto di vista pratico.

La giustizia ha senso se viene realizzata e non già se viene sempre e per lo più discussa secondo categorie raffinate ma edulcoranti, nello scrupolo delle distinzioni e definizioni, il fine per cui essa è posta: il bene dell'uomo.

Una teoria della giustizia, che non spinga l'uomo ad agire, a modificarsi, a prendere su di sé almeno una parte della responsabilità sociale di quel che accade nel suo mondo, è una teoria della giustizia nata morta. Nello stesso modo, chi parla di giustizia e limita ogni suo discorso a ciò che è e non a ciò che dovrebbe essere, uccide con ciò solo lo spirito umano e con esso il valore di ogni proposta verso il meglio.

Dire che l'uomo è chiamato ad un destino che va oltre l'uomo, forse non basta. Ma se si comprende che il senso di giustizia ha comunque una natura divina e che Dio, per amore dell'uomo e per la sua salvezza, è disceso dal Cielo e si è fatto uomo ... cos'altro si può dire, anche nella materia della giustizia, se non che si deve amare Dio e gli uomini come Dio ci ama?

9. La giustizia e le visioni del mondo

Quanto sin qui detto potrebbe essere demolito e gettato nel fuoco delle cose inutili da chi volesse sostenere, facendo leva alla sua condizione personale e sociale, al proprio credo, diverso evidentemente da quello cristiano, ed ad un suo preteso diritto a non credere a nulla di oltremondano.

Una simile obiezione non annullerebbe nulla del valore di quanto qui rappresentato, poiché in ogni caso, l'obiettore avrebbe comunque in sé un germe di giustizia, che non si è dato ma che gli è stato dato. Né, in verità, l'*agape* cristiana cerca di negare la visione della giustizia storicamente determinata ed in quanto tale di questo o quel popolo, mirando semmai a cambiare il cuore dell'uomo per renderlo pienamente capace di essere e vivere con Dio. Del resto, poi, la carità divina è tale, come sopra notato, da sussistere e pulsare, sia pure in modo residuale, anche nel peggiore degli ordinamenti giuridici.

Per rifiutare del tutto l'impostazione qui seguita, si potrebbe tuttavia fare appello alla pura malvagità, la quale però nell'uomo non esiste: l'uomo ha in sé sempre la possibilità di compiere l'atto giusto, anche nel caso di rifiuto consapevole e convinto del credo cristiano e di ogni altro credo religioso. E questo seme indelebile, sol che egli interroghi sé stesso ed umilmente si metta nella ricerca della Verità e della Giustizia, incomincerà a germogliare.

Del resto, l'atto malvagio ed ingiusto è evento di per sé previsto, come indicato, dalla giustizia e misericordia divina. Sicché il tutto rientrerebbe nella preveggenza divina e nella preoccupazione di Dio per l'uomo.

Da ultimo, si potrebbe, facendo leva su criteri scientifici, contestare ogni argomentazione qui avanzata sulla scorta del criterio di falsificabilità. Certamente sino a che si vuol compiere solo l'atto ingiusto diventa difficile comprendere quanto sin qui detto. Se però si muta l'animo e si cerca la giustizia sinceramente e con tutto il cuore ci si sforza sempre ed in ogni momento a voler fare del bene agli altri, allora si avranno le condizioni personali e morali per poter saggiare da sé quanto qui enunciato. Prima di tale momento, ogni critica diviene aprioristica. Dopo tale momento, si sarà diversi e capaci di apprezzare quanto sin qui detto.

Si rassegni, dunque, l'uomo privo di speranza o che insegna la disperazione e si arrenda l'uomo privo di una visione spirituale del mondo e della giustizia: Dio è con lui sempre e lo ama anche se lui non lo ama ...

La cultura, specie occidentale, può rifiutare ma mai in modo assoluto e perpetuo Dio ed il suo amore: tale dato deve suscitare, dunque, quanto meno un sorriso ironico allorché si cerca di offendere, coi fatti o con le parole o con le leggi o con l'uso monco della ragione, l'inoffendibile misericordia divina e la sua giustizia.

Certo oggi un clamore sempre più pressante si ode contro la verità cristiana sulla giustizia, ma esso è davvero pochissima cosa.

<<Perché le genti congiurano perché invano cospirano i popoli?

Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore ed il suo Messia:

"Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami"

Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore>> (Salmo 2, 1-4)

Non si tema, dunque, di modificare il proprio atteggiamento e gli scettici e privi di speranza siano sempre certi della possibilità di un rinnovamento del loro animo.

<<E ora, sovrani, siate saggi istruitevi giudici della terra;
servite Dio con timore e con tremore esultate;
che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia>> (Salmo 2,
10-12)

Conclusioni

Il diritto naturale, come categoria del pensiero, sino a che è stato chiaramente collegato alla volontà divina e alla sua giustizia ha avuto una indubbia efficacia nel mondo specie occidentale.

Allorché si sono voluti razionalizzare i suoi principi, al di là delle emozioni espresse con le parole, si è scollegato tale concetto al suo vero significato: e quando ciò è accaduto, piaccia o non piaccia, una simile espressione ha perso di ogni valenza pratica.

Risuonano ancora le parole di Ugo Grozio in merito ai principi di diritto naturale da lui individuati: <<Et haec quidem, quae iam diximus, locum aliquem haberent, etiamsi daremus – quod sine summo scelere dari nequit – Deum non esse aut ab eo non curari negotia humana>> (U. Grozio, *De iure belli ac pacis, Prolegomena*, 11).

Tale inciso ha provocato enormi confusioni ed equivoci, ma più di tutto è stato sconfessato dalla storia e dal suo stesso autore, sol che si leggano le pagine successive alla citazione appena rinvenuta, avendo egli riconosciuto che <<questo stesso diritto naturale di cui abbiamo trattato – sia quello che dà vita alla società, sia quello che può chiamarsi così in senso più lato – benché scaturisca da principi intrinseci dell'uomo può a giusto titolo essere attribuito a Dio, perché è stato proprio lui a volere che in noi esistessero quei principi>> (U. Grozio, cit., 12).

Non vi può essere diritto naturale (e non ha senso invocarlo) se esso non viene collegato alla giustizia divina ed alla misericordia di Dio.

Se si recide tale elemento essenziale, come indicato, si toglie tutto.

Se, pertanto, si vuole rinnovare e dare vigore al senso proprio del diritto naturale si deve prendere atto che tale espressione in sé non è altro che un modo di esprimere l'ordine della giustizia divina, che è della stessa sostanza della misericordia di Dio, nell'ambito delle relazioni umane affinché si possano concretamente compiere nel mondo atti giusti.

Poiché, dunque, non deve evitarsi alcuna confusione neppure concettuale, è, forse, stato un bene che tale espressione oggi non susciti particolari clamori allorché viene enunciata anche con forte *pathos*, poiché certamente ambigua, alla luce della storia, e priva oramai di contenuto pratico effettivo, da quanto è stata di fatto disancorata dal suo legame divino.

Meglio allora riferire più semplicemente di giustizia e di giustizia divina, avendo come riferimento, però, il fatto che ogni atto di giustizia è comunque un atto di misericordia verso Dio e verso gli uomini.

Né, sinceramente, deve stupire che la definizione di ciò che sarebbe giusto secondo il "diritto naturale" sia stata per molto tempo oggetto di aspre critiche per la sua vaghezza, laddove il riferimento a Cristo, alla preghiera e soprattutto alla figura della Vergine Maria – *speculum iustitiae et mater misericordiae* - è stato del tutto obliterato e ritenuto irrilevante, in ossequio a non si sa quale perbenismo di maniera accademica.

Eliminare dal diritto naturale l'origine divina e il rapporto con la divinità per la determinazione dei suoi dettami è stato, dunque, un assurdo, che non poteva non portare alla situazione in atto.

Certamente le pregresse riflessioni non possono da sé modificare l'esistente, ma (almeno per chi si dice essere cristiano e soprattutto cattolico) ciò deve portare alla consapevolezza dell'urgenza di compiere atti giusti, *id est* in conformità della giustizia e della misericordia di Dio, anche e soprattutto nel mondo del diritto positivo, annunciando la gioia del Vangelo.

Sostituendo Dio con la ragione (o con altro principio umanamente disponibile) ai fini della determinazione della fonte del diritto naturale e, dunque, della giustizia, si è poi provocata una tale astrazione dei concetti, che ogni discorso non è potuto che apparire in sé certamente gradevole e capace di suscitare riflessioni, ma anche inadatto a smuovere gli animi e, in sostanza, all'azione pratica. L'astrazione in questione, ancorché sviluppata incoscientemente e senza necessaria malizia, non poteva che svilupparsi per il vizio di origine da cui è partita: essendo inesatto il presupposto iniziale, in quanto frutto di ingenua finzione retorica, non si poteva dire ed indicare qualcosa di davvero adatto all'azione nei casi concreti, poiché, appunto, il ragionamento era ed è, in questo contesto, non fondato sulla realtà.

Più di tutto, però, l'astrazione concettuale in questione ha portato ad avere di mira la legge positiva e non anche l'azione concreta da porre in essere dall'uomo verso il suo simile, quasi che il diritto naturale sia una regola non già delle condotte umane ma solo del contenuto (se si vuole) fondamentale dell'ordinamento giuridico positivo. Ma così facendo il diritto naturale, per gioco di forza, è diventato e non poteva che essere considerato un meta-diritto di per sé non direttamente rilevante nel mondo sociale. In questo senso, certamente il diritto naturale voleva e vuole essere "reale", ma solo a patto di non perdere la dimensione "personale", dimensione vera e non astratta, capace di sentire, toccare, abbracciare l'altro.

Ciò non è stato senza effetti pratici culturali devastanti oggi certamente lampanti e che non possono essere più sottaciuti. La regola di giustizia è regola di misericordia divina, che chiede che la relazione umana sia sempre tutelata e presente nella società, domandando a tutti noi di non lasciare nessuno di noi del tutto abbandonato o solo nella società o nella piena disponibilità di questo o quello.

"Non è bene che l'uomo sia solo" (Gn 2, 18) è ciò che ha importato il sorgere della relazione umana fondamentale, quella tra uomo e donna, ed è per ciò stesso il principio alla base della società dell'uomo e, dunque, della società. Come può allora ammettersi e dirsi che sia giusto, per i casi della povertà, della malattia, dell'isolamento sociale e culturale e in genere per i più deboli e per chi ha subito un torto, che non ci debba essere nessuno che soccorra, difenda, assista, accudisca, sollevi ed accompagni chi ha bisogno di aiuto, quali che siano le sue colpe, quali che siano i suoi errori, quali che siano le sue credenze, quali che siano i suoi pensieri, quali che siano le sue paure, quali che siano le sue reazioni all'amore ricevuto e che riceverà?

E' innegabile inoltre che l'aver fatto riferimento astrattamente a fantasiose società naturali o a *status* macabri pre-giuridici diversi da quello qui descritto, ha comportato non solo il sorgere di finzioni su finzioni ma più di tutto ad evaporare il ruolo della famiglia naturale e l'importanza della filiazione naturale al fine della configurazione e dell'indirizzo dello stesso diritto positivo all'interno della società. L'uomo, entrando nella società civile non ha abdicato a nulla rispetto a quanto possedeva "umanamente" nel suo stato naturale, poiché con ciò ha mirato e continua a mirare semplicemente a che i propri figli, diventando adulti, abbiano la possibilità di instaurare pacificamente rapporti tra loro e gli altri uomini e le altre donne, così da poter formare famiglie, poter essere garantiti nel loro lavoro, nella loro sicurezza e per poter trovare qualcuno capace di porger loro la mano. E ciò è stato fatto e continua ad essere fatto, nonostante le infinite contraddizioni dell'evo contemporaneo, proprio nella chiara consapevolezza delle miserie che si è in grado di compiere e che si è compiuto, ma anche nella viva speranza che il futuro dei nuovi nati sia migliore rispetto al presente.

Ciò che il diritto naturale chiedeva e chiede all'uomo non è un puro ragionamento né uno sgomento tutto intellettuale innanzi alle brutalità della storia e del quotidiano, ma l'attuazione dell'amore di Dio nelle relazioni tra i consociati, attuazione anche microscopica ma essenzialmente capillare in ogni ambito della vita sociale.

Giustizia è misericordia di Dio, si è detto, perché la giustizia non si potrà mai amare davvero e, dunque, attuarla con larghezza e naturalezza, se prima non si ama Dio ed il prossimo. Ma anche questo amore, non è un amore semplicemente detto o scritto, poiché esso vive se è realmente vissuto nella vita di ciascuno e ciò non può avvenire senza una partecipazione effettiva e concreta della persona nella relazione con Dio e con gli altri. E' uno sforzo questo certamente arduo e ricolmo di sofferenze, come si sa, ed allo stato diffusamente denigrato ed impopolare, ma che nelle cose umane non può mai essere ritenuto irrilevante o secondario, essendo il fulcro dell'essere stesso dell'uomo nel mondo.

Da ultimo, si permetta di citare alcune parole di Romano Guardini (rif.: Romano Guardini, *Il potere*, pagg. 130-144 per tutte le citazioni), che si ritiene le più adatte a concludere il discorso tenuto.

<<Solo quando si riconoscono questi fatti, il fenomeno del potere acquista tutto il suo peso: la sua grandezza e la sua serietà, quella serietà che sta nella responsabilità. Se l'umano potere e la potenza che ne deriva ha la sua radice nella somiglianza con Dio, esso non è un diritto autonomo dell'uomo, ma qualche cosa che gli è prestato. Per la grazia egli è signore, e la sua signoria egli deve esercitare facendosene responsabile di fronte a Colui che è signore per essenza. Il potere si fa allora obbedienza e servizio>>.

<<Tutto ciò significa che l'uomo deve giungere al dominio nel senso più ampio ma rimanendo in un rapporto di obbedienza a Dio e attuando quel dominio come servizio>>.

<<In ogni cultura superiore, gli uomini saggi hanno conosciuto il pericolo del potere ed hanno parlato del suo superamento. La loro ultima parola si chiama moderazione e giustizia. Il potere trascina alla superbia e al disprezzo del diritto; all'uomo violento si contrappone l'uomo ragionevole, che onora gli dei e gli uomini e custodisce la giustizia. Ma tutto questo non è ancora Redenzione: è il tentativo di trovare un punto di appoggio nell'esistenza sconvolta, di stabilire un ordine; l'esistenza non è concepita come un tutto, come [fa] invece la Redenzione>>.

<<In che consiste, dal punto di vista dei problemi che qui ci preoccupano, il carattere decisivo del messaggio della Redenzione? Esso si esprime in una parola che nel corso dell'epoca moderna ha perduto il suo significato: l'umiltà>>.

<<L'intera esistenza di Gesù è traduzione della potenza in umiltà>> e <<l'assumere la "forma del servo" non significa debolezza, ma forza>>.

<<Redenzione non significa che il mondo nel suo complesso sia stato modificato una volta per tutte, ma che Dio ha posto un nuovo inizio dell'esistenza. Questo inizio esiste e rappresenta una possibilità permanente>>.

<<Questo inizio esiste e nulla potrà cancellarlo. La misura in cui si realizza è cosa propria di ogni individuo e di ogni tempo. La storia ricomincia nuovamente con ogni uomo, e ricomincia ad ogni ora, in ogni vita di uomo. Ed ha perciò, in qualsiasi momento, la possibilità di cominciare di nuovo, da quell'inizio che qui è stato posto>>.

Che il Signore illumini tutti i nostri animi e che possiamo davvero e tutti insieme imparare ed essere umili e miti di cuore.

"Vi è più gioia nel dare che nel ricevere!" (At. 20, 35).